

Regolamento Regionale 15 gennaio 2019 n. 1 relativo a

“Disposizioni regolamentari per l'attuazione del Titolo VIII della Legge Regionale 9 aprile 2015 n. 12 concernente disposizioni in materia di agriturismo”

Supplemento ordinario n. 1 al “Bollettino Ufficiale” – Serie Generale n. 4 del 23 gennaio 2019

F.A.Q. - Risposte alle domande più frequenti

- **Quesito n. 1: Riferimento Art. 9 par. 5 lettera a) R.R. n. 1/2019**

Piazzole per agricampeggio

a) posizionamento nelle piazzole per agricampeggio di case mobili

- **Vista la legge regionale n. 12 del 9.4.2015, TITOLO VIII, art. 138, comma 4, lettera a) :**

sono considerate attività agrituristiche : dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori

- **Visto Che l'art. 141 (Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori) comma 2, prevede la possibilità di realizzare un'area attrezzata- fino ad un numero massimo di n. 6 piazzole - qualora i fabbricati rurali a disposizione dell'imprenditore agricolo non raggiungano il numero massimo di posti letto consentito dalla struttura dell'azienda**

- **Visto che l'art. 141 (Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori), comma 4 , ai fini dei requisiti igienici, fa riferimento alla TABELLA G della legge regionale n. 13/2013 relativa ai campeggi ad una stella:**

- *la quale prevede , tra le altre..... di munire le piazzole di impianto elettrico, impianto di illuminazione, impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrate, impianto di rete fognaria con allacciamento alla fognatura civica o impianto di depurazione...etc.etc*
- *Che quindi prescrive che le piazzole siano dotate di impianti interrati a servizio della piazzola*
- *che precisa infatti che le altre installazioni igienico sanitarie di uso comune (bagni, doccie lavabi etc ,)siano da considerarsi al netto di quelle delle piazzole.*

- **Visto che la Legge Regionale n.8 del 10.7.2017 (legislazione turistica regionale) all'art. 29 – Esercizi ricettivi all'aria aperta lettera a)** Campeggi **precisa al comma 3** che nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, collocate in apposite piazzole che al **comma 7, secondo capoverso per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo , facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge, quali le case mobili**

- *Visto che nella delibera della Giunta Regionale del 2.8.2019 n. 892 avente ad oggetto : Proposta di Regolamento “Disposizioni regolamentari per l'attuazione del Titolo VIII della legge regionale n. 12/2015 concernenti disposizioni in materia di agriturismo”*

nella RELAZIONE si definisce :

- *Per le attività di alloggio il regolamento prevede alloggio in edifici e in spazi aperti e fa espresso rinvio , nel primo caso (alloggio) alle modalità ed ai limiti delle country house (turismo extralberghiero) e nel secondo caso (Spazi Aperti) alle modalità ed ai limiti dei campeggi convenzionali classificati ad una stella*

- *che nella Proposta di Regolamento*

- *ART 3- Modalità operative per l'esercizio delle attività agrituristiche l'attività di ospitalità consiste nella fornitura del pernottamento*
- *lettera b) in spazi aperti opportunamente attrezzati con piazzole per la sosta di tende, roulottes e autocaravan, o mediante l'installazione di strutture removibili in linea con le nuove tendenze di mercato (es. glamping) con eventuale somministrazione della prima colazione.*

- **Visto che il Regolamento Regionale n. 1 del 15 gennaio 2019** disposizioni regolamentari per l'attuazione del Titolo VIII della L.R. 12/2015 prevede, sempre all'art. 2 lettera b), che la fornitura del servizio di pernottamento possa essere organizzato in spazi aperti opportunamente strutturati in piazzole, predisposte per la sosta di tende, roulottes e autocaravan, o attrezzate con strutture leggere removibili.

- *Visto che il recente Dm 2 marzo 2018 prevede che L'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti e le strutture temporanee rientrano nelle opere realizzabili in edilizia libera. Lo chiarisce il [Glossario unico per le opere di edilizia libera](#) (DM 2 marzo 2018) che ha specificato le condizioni che permettono ai manufatti leggeri per il turismo di rientrare negli interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo.*

Prefabbricati e case mobili: per le attività ricettive sono edilizia libera

Tra i manufatti leggeri elencati nella tabella ci sono: roulottes, campers, **case mobili**, imbarcazioni e assimilati.

In linea con questo orientamento la Regione Puglia ha recentemente semplificato la realizzazione di **case mobili, tende e lodge tents per i turisti**, considerando attività di edilizia libera queste strutture ricettive leggere e consentendo di costruirle senza alcun titolo abilitativo.

Ciò premesso,

Vista la normativa sopra riportata, che prevede la possibilità per l'azienda agricola di predisporre per il pernottamento n. 6 piazzole di massimo 40 mq e dunque di svolgere attività di agriturismo, se è possibile posizionare all'interno della piazzola, che deve avere i requisiti di cui all'allegato G LR 13/2013, con allacci interrati alla rete idrica, fognaria ed elettrica, una casa mobile (su ruote ed in quanto tale removibile) così come normata dalla Legge Regionale 10.7.2017 n. 8 Capi IV, Art. 29 punto 3 e 7 .

Ciò in quanto sia la relazione che il regolamento di preadozione n.892 del 2.8.2018 , prevedono la possibilità di installazione di strutture removibili (tipo glamping), poi trasfusi nell'attuale regolamento n. 1 /2019 art. 2 lettera b) - in possibilità di attrezzare le piazzole con strutture leggere removibili. (alias case mobili)

Risposta: la lettera b) dell'art. 2 del Regolamento n. 1/2019 prevede la possibilità di svolgere tale attività "in spazi aperti, opportunamente attrezzati in piazzole predisposte per la sosta di tende, roulottes e autocaravan o attrezzate, da parte dell'imprenditore agricolo con strutture leggere removibili". Pertanto il comune competente per territorio dovrà accertare che la struttura sia tecnicamente removibile trattandosi di un manufatto che ha un certo ingombro e che la stessa sia conforme alla normativa edilizia e urbanistica vigente.

- **Quesito n. 2: Riferimento Art. 139 comma 5 l.r 12/2015**

Edifici per l'attività agrituristica

a) Si chiede di avere un chiarimento alla definizione di edifici riportata nell'art 139 comma 5.

Nel caso di specie un fabbricato composto da due unità abitative sovrapposte (piano terra e piano primo) di proprietà differenti possono esercitare in un piano l'attività agrituristica e in un'altro altra attività ricettiva?

Risposta: No. Negli edifici in cui si svolgono le attività agrituristiche non possono essere esercitate altre forme di ricettività turistica.

- **Quesito n. 3: Riferimento Art. 3 comma 4 R.R. n. 1/2019**

a) Come anticipato nel nostro colloquio stiamo verificando la fattibilità della costituzione di una cooperativa agricola volta ad associare circa 30 produttori, allevatori, agricoltori interessati a conferire i loro prodotti di origine certificata Umbra, e circa 25 agriturismi, utenti di tali prodotti commercializzati dalla cooperativa.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2135 c.c. e dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Sono pertanto cooperative agricole sia le cooperative di allevamento che quelle che svolgono attività di manipolazione, lavorazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli, purché l'attività venga prevalentemente svolta con i conferimenti dei soci.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del REGOLAMENTO REGIONALE 15 gennaio 2019, n. 1, ... "sono considerati prodotti propri, ai fini del rispetto dei limiti di cui all'articolo 140, comma 4, lettera a) della l.r.

12/2015, i prodotti aziendali forniti dalle imprese agricole locali con le quali l'imprenditore agrituristico ha sottoscritto gli accordi di cui al comma 3".

Si ritiene quindi che, gli acquisiti di prodotti dalla cooperativa possono essere considerati come prodotti propri per gli agriturismi stessi, si ritiene inoltre, che l'accordo triennale di cui all'art. 3 del comma 3 del R.G. 1/2019, possa essere ricompreso nel regolamento interno della cooperativa redatto ai sensi dell'art. 2521 del c.c. e sottoscritto all'atto dell'ingresso del nuovo socio in qualità di Agriturismo.

Per quanto riguarda il rispetto del requisito della filiera corta e quindi per garantire la produzione locale possono essere riportati specifici requisiti di ammissione nello statuto volti a regolare l'ingresso di nuovi soci in qualità di imprenditori agricoli conferitori.

Risposta: Con riferimento al quesito trasmesso con vostra mail, a seguito di approfondimenti svolti con l'ufficio affari giuridici della Regione, si ritiene condivisibile quanto esposto nella stessa a condizione che gli associati della cooperativa siano imprenditori agricoli così come definito dall'art. 2135 del Codice Civile.

Ai fini del riconoscimento della cooperativa come "imprenditore agricolo" è necessario che vengano rispettati tutti i requisiti previsti dall'art. 2135 del c.c. e dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228:

- I soci della cooperativa devono essere imprenditori agricoli
- la cooperativa, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del c.c., deve utilizzare prevalentemente prodotti dei soci.

• **Quesito n. 4: Riferimento Norme igienico sanitarie R.R. n. 1/2019**

a) Buonasera, sono Elmiro Danielli della Comunità Montana Valnerina, nell'ambito dell'applicazione della normativa riguardante le attività agrituristiche ci troviamo a chiederle un parere, in merito ad una richiesta di iscrizione all'albo degli operatori agrituristici (Spagnoli Emanuela di Montefranco), per un'attività di somministrazione pasti da attivarsi in un locale già adibito ed utilizzato come fattoria didattica.

Si chiede cortesemente se tale connubio è previsto dalla normativa e pertanto autorizzabile.

Risposta: E' possibile abilitare nell'albo degli operatori agrituristici il locale in argomento già abilitato per attività di fattoria didattica anche per fini agrituristici ed in particolare nel caso specifico per un'attività di somministrazione pasti, a condizione che siano rispettati, ai fini dell'esercizio, i requisiti igienico sanitari così come individuati nel Regolamento Regionale n. 1/2019 per i locali adibiti a somministrazione pasti.

• **Quesito n. 5: Riferimento (Art. 3 commi 3 e 4)**

Contratti di filiera

a) I contratti di filiera possono essere stipulati solo tra imprese agricole?

Risposta: Si. L'art. 3 prevede solo imprese agricole.

b) Un soggetto con natura commerciale o comunque non agricola che svolga il ruolo di intermediario per la logistica dei prodotti, consegna, polo di raccolta, può fare parte di un contratto di filiera?

Risposta: No.

c) *Nel caso di una cooperativa/consorzio, è possibile stipulare contratti di filiera tra soci?*

Risposta: Sì, sempre che i soci siano imprenditori agricoli.

d) *I contratti di filiera possono essere stipulati con le aziende agricole della regione indipendentemente dalla loro localizzazione? (Es. Agriturismo di Terni che stipula un contratto di filiera con un'azienda di Castiglione del Lago)*

Risposta: Sì. Il concetto di azienda agricola locale può essere considerato sinonimo di azienda agricola del territorio regionale.

e) *I contratti di filiera consentono di far rientrare i prodotti oggetto di contratto all'interno di prodotti definiti come propri e rientranti pertanto all'interno del 30% delle produzioni aziendali?*

Risposta: Sì.

- **Quesito n. 6: Riferimento (Art. 3 commi 3 e 4)**

Prodotti di origine zootecnica

a) *Un'azienda agricola zootecnica, può stipulare un contratto di filiera con un'azienda agrituristica per la commercializzazione della carne anche se lavorata da un mattatoio? Nello specifico il rapporto commerciale, sarebbe tra due aziende agricole e l'azienda agrituristica ritirerebbe il prodotto presso il mattatoio che si è occupato della macellazione e prima lavorazione del capo.*

Risposta: Sì. Occorre tracciare fiscalmente il prodotto ai fini del calcolo del 30% per risalire all'azienda agricola zootecnica fornitrice.

b) *E' possibile stipulare un Contratto di filiera tra un allevatore e un agriturismo per acquisto di carne bovina?*

Risposta: Sì, in quanto impresa agricola.

c) *Un'azienda agricola alleva il capo, lo macella presso un mattatoio e si avvale del servizio di un macellaio professionista, presso la macelleria dello stesso, per il sezionamento della carcassa. Il macellaio emetterà fattura all'allevatore come prestazione professionale e l'allevatore emetterà fattura all'azienda agrituristica per la carne venduta.*

Risposta: Sì. Come già detto nella risposta alla lettera a) del presente quesito n. 6, occorre la tracciabilità fiscale che comprende anche il mattatoio.

d) *Un'azienda agrituristica può acquistare dal mattatoio carni ottenute da capi allevati da aziende agricole umbre nel rispetto del 55% di prodotti regionali? Rapporto commerciale tra azienda agrituristica e mattatoio.*

Risposta: Sì. Ai sensi dell'Art. 4 punto 6 del Regolamento regionale n. 1/2019: ci deve essere un'etichetta o una scheda tecnica di prodotto o una dichiarazione del produttore o del fornitore.

e) *Un'azienda agrituristica può acquistare carne da un macellaio privato che sia in grado di dimostrare la provenienza regionale* dei capi macellati nel rispetto del 55%?*

Risposta: Sì. Come al punto precedente.

f) **Per la provenienza dei capi macellati si intende: i capi sono nati, allevati e macellati all'interno della regione Umbria oppure deve essere garantita almeno una fase allevamento e/o ingrasso e/o macellazione e/o sezionamento?*

Risposta: Allevamento sempre, con possibilità di essere combinato con le altre fasi.

- **Quesito n. 7: Riferimento (Art. 8 commi 15 e 16)**

Prodotti faunistico – venatori

a) *Un'azienda agrituristica può approvvigionarsi di capi di selvaggina cacciata "fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare, con le modalità e i limiti previsti dai provvedimenti regionali vigenti in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare." E possono essere acquistati: "... un capo intero per cacciatore per anno per la selvaggina di grossa taglia e di cinquecento capi per cacciatore per anno per la piccola selvaggina, con obbligo di tracciarne la provenienza mediante acquisizione del modello elaborato dalla struttura competente in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare".*

Un'azienda agricola agrituristica può quindi acquistare nell'arco dell'anno da cacciatori differenti la selvaggina di grande taglia superando il limite di un capo per cacciatore?

Risposta: Sì.

b) *Se all'interno del nucleo familiare dell'imprenditore agrituristico esistono più membri con licenza di caccia, il numero di capi di grande taglia abbattuti è pari al numero delle licenze stesse?*

Risposta: Sì.

- **Quesito n. 8: Riferimento (Art. 4)**

Prodotti regionali

a) *Il 55% deve provenire solo da aziende agricole o agroalimentari umbre?*

Risposta: Sì.

b) *Per le aziende agroalimentari si fa riferimento alle imprese in possesso di codice di classificazione ATECO 2007 dal 10.1 al 10.9 oltre ai codici 11.02.10 e 11.02.20 e12, iscritte alla CCIAA?*

Risposta: il regolamento non parla di codici ATECO.

c) *E' possibile acquistare prodotti da un'azienda agroalimentare con sede legale fuori dalla regione Umbria e unità operative in Umbria?*

Risposta: Sì. La provenienza del prodotto deve essere il territorio regionale.

d) *Rientrano come prodotti regionali quelle eccellenze, anche certificate, trasformate in Umbria a partire da materia prima extra-regionale?*

Risposta: Sì.

e) *Tra i prodotti regionali si intendono prodotti realizzati da attività artigianali? (Es. del pane acquistato da un forno). In quel caso ha bisogno di attestazioni di provenienza della materia prima da parte dell'attività produttrice/trasformatrice?*

Risposta: Sì.

f) *Rientrano tra 55% dei prodotti regionali anche i prodotti acquistati dalla grande distribuzione la cui tracciabilità sia chiaramente riconducibile alla regione Umbria? (Es. Acquisto formaggi umbri presso GDO)*

Risposta: Sì.

- **Quesito n. 9: Riferimento (Art. 4 comma 14)**

Calcolo quantitativi prodotti

a) *In base all'art. 4 comma 14 del RR n. 1/2019, la struttura regionale competente deve predisporre una tabella divisa in sezioni relative alle fatture di acquisto dei prodotti propri, regionali e di altra provenienza. Nell'attesa di una pubblicazione della stessa, le aziende agrituristiche per l'anno 2019 provvederanno in maniera distinta e autonoma alla registrazione dei documenti fiscali (fatture, scontrini, ricevute) di acquisto?*

Risposta: Sì.

- **Quesito n. 10: Artt. vari**

Iter amministrativo e autorizzatorio (Abilitazione, SCIA, Classificazione, Marchio)

a) *Si conferma il seguente iter autorizzatorio?*

Le aziende agricole agrituristiche che intendano variare i dati contenuti nel certificato di abilitazione (numero posti tavola, letto, attività aziendali svolte, ecc) devono:

- *Presentare istanza alla Comunità Montana*
- *Presentare SCIA di variazione in comune*
- *Presentare allegato D per girasoli*

Risposta: Sì.

b) *Per tutti gli agriturismi già conformi al Regolamento Regionale 1 del 2019:*

- *Presentare allegato D per riconoscimento girasoli*

Risposta: Sì. "L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora non ricorrano le variazioni di cui al comma 1 è tenuto a comunicare al comune competente per territorio la dichiarazione inerente la classificazione di cui all'art 11, comma 2 lettera i) per adeguare la propria classificazione alle disposizioni e ai criteri di cui all'articolo 13, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. (Comma 2 art. 16).

c) *E' necessario in ogni caso consigliare alle aziende agricole di attendere a presentare la richiesta dell'assegnazione dei girasoli, per consentire alla Regione Umbria di rendere disponibili le tabelle aggiornate con indicazione di tutti i punteggi?*

.....

d) *Una volta presentata l'assegnazione dei girasoli al Comune e alla Regione, se il Comune non ravvede delle modifiche da fare, la Regione Umbria pubblicherà un atto con il quale le aziende vengono autorizzate all'utilizzo del Marchio Agriturismo e gli imprenditori possono procedere con la realizzazione della targa secondo le modalità stabilite da regolamento.*

Risposta: Il competente Servizio regionale emanerà un atto con il quale con il quale si concede alle singole aziende richiedenti la licenza d'uso del Marchio come previsto all'art. 14 commi 3 e 4.

e) *Tutti gli agriturismi devono in ogni caso presentare entro il 31 ottobre di ogni anno l'allegato I ai comuni di competenza per dichiarare le tariffe di ciascun servizio offerto?*

Risposta: In sede di prima istanza va presentata tale dichiarazione, in caso di mancata presentazione negli anni successivi restano valide le tariffe acquisite con l'ultima dichiarazione al Comune.

- **Quesito n. 11: Art. 2 punto 2**

Ospitalità in camere e appartamenti

a) *Questo Comune deve procedere all'istruttoria di una Scia per l'apertura di un'attività agrituristica sita nel Comune di Castel Ritaldi. Vista la recente entrata in vigore del nuovo Regolamento Regionale si ritiene indispensabile acquisire informazioni da Codesto Servizio prima di procedere alla redazione del Verbale istruttorio e alla trasmissione della Scia sintetica. La Scia predisposta dalla Regione non menziona la possibilità di camere in appartamenti da oltre 3 posti letto mentre la Scia pervenuta indica la presenza di camere da 4 e 6 posti letto. Si chiede se tale tipologia di camere è ammessa dalla normativa vigente.*

Risposta: La SCIA riporta uno spazio a compilazione libera nel quale va riportata la singola situazione qualora diversa da quelle già compilate. Pertanto è possibile inserire in tale spazio la combinazione proposta **“purchè i locali siano realizzati nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche ed igienico-sanitarie”**.

b) *Inoltre si chiede se per la redazione del verbale istruttorio e della scia sintetica sono previsti termini. Si segnala la difficoltà in particolar modo per i piccoli Comuni, di effettuare controlli così dettagliati e tempestivi sulle attività in oggetto soprattutto per la delicatezza che rivestono.*

Risposta: I tempi sono quelli previsti dalla normativa vigente (L 241/90 e s.m.e i.) in materia di procedimento amministrativo.

- **Quesito n. 12: Art. 2**

Abilitazione attività

a) *Il mio agriturismo era autorizzato a fornitura di alloggio (inclusa prima colazione) di cui all'art. 2 comma 4 lettera a della vecchia legge regionale 28 1997, oltre che alla lettera d ed f della medesima legge. A gennaio 2019, ho richiesto estensione dell'autorizzazione includendo le degustazioni di prodotti aziendali come da art. 138 comma 4 lettera c della nuova legge regionale 12/2015.*

Ho ricevuto l'autorizzazione in data 04/02/19.

L'autorizzazione riporta gli estremi della legge 12/2015 e riepiloga che l'attività agrituristica è abilitata a:

- *alloggio*
- *vendita prodotti aziendali*
- *attività ricreative e culturali*
- *degustazione prodotti aziendali (autorizzazione lettera C)*

Allego autorizzazione per vostro riferimento.

*Vorrei sapere se, allo stato attuale l'autorizzazione include la somministrazione delle **colazioni** o se è necessario presentare pratica di variazione per ottenere l'autorizzazione alla somministrazione di cui alla lettera b dell'art 138 comma 4.*

Non intendiamo fare ristorazione (nel senso di pranzi e cene) ma solo COLAZIONI agli alloggiati e DEGUSTAZIONI di nostri vini (sia ad alloggiati che esterni) di cui abbiamo già l'abilitazione lettera c.

Risposta: Sì, relativamente al servizio di colazione è necessario presentare la richiesta di variazione del certificato di abilitazione all'Agenzia Forestale Regionale (AFOR) e successivamente presentare al competente Comune la SCIA di variazione.